

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione V Penale

Composta dagli Ill.mi Signori:

dr. Giuliana	FERRUA	Presidente	<i>Udienza pubblica</i>
dr. Pietro	DUBOLINO	Consigliere	<i>in data 6 luglio 2010</i>
dr. Gian Giacomo	SANDRELLI	Consigliere	
dr. Stefano	PALLA	Consigliere	
dr. Paolo Antonio	BRUNO	Consigliere	

SENTENZA n. 1767
REGISTRO GENERALE
N. 41671/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto il 29.10.2009 da _____, nato a Torre del Greco il _____, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 22 settembre 2009.

Sentita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.

Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto dr. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino.

Sentito, altresì, l'avv. _____ difensore delle parti civili _____ che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Sentito, infine, l'avv. _____ difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Salluzzo del 12 dicembre 2008 ed ordinava l'esecuzione della sentenza.

Avverso la pronuncia anzidetta l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con unico motivo parte ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 582, 591 con riferimento agli artt. 568 e 571 nn. 1 e 3 del codice di rito, sul rilievo che la leggibilità della sottoscrizione dell'avvocato difensore non era prescritta dalla legge e, quanto, all'incarico della presentazione dei motivi, gli stessi erano stati presentati da un praticante dello studio, con la dicitura studio "Avvocati Associati", da cui inequivocamente l'atto proveniva. La legge non prevedeva l'autenticazione della sottoscrizione dell'impugnante ed il mandato alla presentazione avrebbe potuto essere conferito oralmente.

2. – Reputa il giudice *a quo* che il gravame proposto sia inammissibile per violazione dell'art. 582 c.p.p., sul duplice riflesso che l'atto risultava sottoscritto dal difensore con una sigla incomprensibile ed era stato presentato da persona, *dr.*

studio avv. Associati che non era munito di delega e che nessun mandato risultava in atti né, quanto meno, un'attestazione di delega da parte del pubblico ufficiale ricevente nei confronti del presunto incaricato.

L'interpretazione è erronea. Lo è, certamente, in ordine al primo profilo in quanto, per indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 583 c.p.p. si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto e non anche quando la sua identità appaia desumibile dal complessivo esame del documento (cfr. Cass. Sez. 1, 5.11.2009, n. 46171, rv. 245508). Nel caso di specie, l'apposizione da parte del difensore di sigla illeggibile non pregiudicava la riferibilità dell'atto al soggetto proponente, ossia al difensore indicato in premessa, avuto riguardo al complessivo tenore del documento, peraltro pacificamente proveniente da uno studio professionale specificamente indicato, come da formale intestazione. D'altro canto, la firma può anche estrinsecarsi nell'uso di grafie o anche di sigle, persino con tratti di indecifrabilità, tutte le volte che sia,

B

